

Norma regolamentare per il contrasto della proliferazione dei colombi nei centri abitati

approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 6 del 19.02.2004

Articolo unico

Al fine di contrastare la proliferazione dei colombi (*colomba livia* forma *domestica*), il Sindaco può, con propria ordinanza, imporre, in zone determinate dell'abitato:

- a) l'obbligo di chiusura dei solai, degli abbaini e dei sottotetti accessibili ai volatili, mediante l'applicazione di reti o attraverso altri sistemi appropriati;
- b) l'obbligo dell'installazione su cornicioni, davanzali, grondaie, capitelli, ecc. di dissuasori atti ad impedire la sosta dei colombi;
- c) il divieto di somministrare ai colombi alimenti di qualsiasi tipo.

L'ordinanza di cui al comma precedente stabilisce i termini e le modalità per l'adempimento degli obblighi e dei divieti previsti.

Per le violazioni dell'ordinanza di cui al presente articolo è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 7/bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, introdotto dall'articolo 16 della L. 16.1.2003, n. 3, e modificato dall'art. 1-quater del D.L. 31.3.2003, n. 50, convertito con L. 20.5.2003, n. 116.